Sulla certificazione dei revisori relativa ai contratti decentrati non si forma il silenzio-assenso

Se i revisori dei conti non esprimono il proprio parere sullo schema del contratto decentrato integrativo non scatta il silenzio assenso.

Sono da considerare infondate e fuorvianti, sotto questo punto di vista, le indicazioni operative proposte dall'Inrel, volte a spingere i revisori aderenti a predisporre i propri pareri, in particolare se negativi o con osservazioni, entro appunto 15 giorni dalla ricezione, pena il "silenzio assenso".

La disposizione che da ultimo prevede questo termine in capo alle funzioni dell'organo di revisione è l'articolo 8, comma 8, del Ccnl 23.2.2026: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione, per il prescritto parere di competenza. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.* ***Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto***".

Il termine previsto dalla contrattazione nazionale collettiva, tuttavia, non può considerarsi come sanzionatorio del mancato esercizio di un potere, tale da far perdere all'organo che ne è titolare l'esercizio, così da formare, al posto del provvedimento, un titolo giuridico tacito o implicito.

Occorre comprendere che il parere dei revisori dei conti sulla contrattazione integrativa si innesta non in un procedimento amministrativo, ma nell'ambito di un'attività negoziale di diritto privato.

I revisori dei conti non sono chiamati ad adottare un provvedimento amministrativo o un semplice parere, bensì a svolgere una funzione di controllo finanziario e contabile su un titolo di spesa.

Tale competenza è prevista dall'articolo 40, comma 3-sexies, del d.lgs 165/2001, a mente del quale "*A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di*

intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. ***Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1***".

La disposizione normativa citata, come si nota, non prevede alcun termine entro il quale i revisori sono chiamati a procedere, nè tanto meno fissa un termine di decadenza.

Ma, la determinazione delle competenze dei soggetti che operano come uffici della PA o come titolari di un rapporto di servizio con essa (come nel caso dei revisori) spetta esclusivamente alla legge: la contrattazione nazionale collettiva può e deve, certamente, fissare i punti salienti della procedura della negoziazione e tra questi richiamare la funzione della certificazione, ma non ha alcun potere, come è ovvio, di introdurre una decadenza che privi i revisori dal potere di certificare, anche negativamente, i contratti anche spirato il termine procedurale.

Questo, dunque, certamente non retto dalle regole del procedimento amministrativo della legge 241/1990, ma basato esclusivamente su una fonte negoziale che, per altro, non vede i revisori come "parte" e, quindi, non può costituire nei loro confronti titolo per produrre obbligazioni o condizioni o termini, va inteso esclusivamente come termine meramente sollecitatorio: spetta, cioè, alla parte datoriale agire operativamente perchè i revisori si adoperino per elaborare la propria certificazione nel più breve arco di tempo possibile.

Scaduti i 15 giorni i revisori non perdono affatto il potere, connesso ad un loro preciso dovere, di certificare la preintesa: semplicemente è la parte pubblica datoriale che può assumersi la responsabilità, con ogni rischio civile ed erariale connesso, di procedere con la sottoscrizione definitiva del contratto, anche in assenza della certificazione.

Tale decisione di procedere senza la certificazione conduce certamente a problemi non semplici da gestire se essa giunga successivamente alla sottoscrizione del contratto decentrato posta in essere scaduti i 15 giorni ed in assenza di essa.

Che l'inerzia dei revisori non possa essere sostituita dall'iniziativa degli organi di governo lo ha spiegato la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 21.2.2022, n. 5679: "*Errato è altresì l'assunto della Corte di merito secondo cui, ad impedire la rilevanza del vizio, potrebbe stare la successiva delibera comunale di recepimento di quell'Accordo. Infatti, una tale delibera, se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata ed è*

altresì nota l'impossibilità per la P.A. di riconoscere trattamenti ai propri dipendenti, se non sulla base di (valide) previsioni della contrattazione collettiva (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)".